

lire 3000;

4°) = i valori di riscatto delle polizze speciali dovrebbero essere calcolati a condizioni eque, ma tali da consentire una piccola provvigione agli Agenti anche per le trasformazioni a premi unici;

5°) = i contratti speciali si riterrebbero riscattati solo quando fossero perfezionati i contratti a tariffa ordinaria.

Su queste basi essenziali sarebbero coordinate le norme per l'inizio delle operazioni.

Roma, 24 gennaio 1916

